



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 9
Del 14/06/2019

OGGETTO:

ORDINANZA "CORIANO PLASTIC FREE" – DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E DELL'USO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI – RIF. RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 27 MARZO 2019

IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Ordinanza “Coriano Plastic Free” – Divieto di commercializzazione e dell’uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili – rif. Risoluzione Legislativa del Parlamento Europeo 27 Marzo 2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l’Unione Europea, a seguito di percorsi preventivi ed accordi provvisori, ha effettuato proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - P8_TA-PROV(2019)0305, del 18/01/2019;
- che l’Unione Europea ha emanato la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) - P8_TA-PROV(2019)0305, rif. Direttiva n. 5483/2019, al fine di ridurre sensibilmente in tutto il territorio dell’Unione dal 2021, l’uso delle stoviglie in plastica monouso quali sacchetti, contenitori da asporto per alimenti e bevande, posate, piatti, bicchieri, cannuce, mescolatori per bevande, stecche per palloncini, ecc.;
- che con il D.L. n. 91/2017 convertito in legge n. 123/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- che gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale di igiene;

CONSIDERATO:

- che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo generale di porre in essere ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- che i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione, che si aggrava in fase di smaltimento;
- che i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti “*Cotton Fioc*”, aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, così come le cannuce e le palette per il gelato, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare e che con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
- che l’utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale dei sacchetti monouso, infatti si ridurrebbero le emissioni di CO2 (in fase produttiva) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
- che i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali e di smaltimento;
- che sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;

- che la crescente diffusione di oggetti in plastica monouso produce ingenti quantitativi di rifiuti plastici che non sempre vengono intercettati dai sistemi di raccolta differenziata e si disperdono nell'ambiente naturale sia sulla terra ferma che negli ambienti acquatici, tanto che a livello mondiale le plastiche rappresentano oggi più dell'80% dei rifiuti marini;
- che il Comune di Coriano ha già provveduto ad intraprendere iniziative di contrasto alla diffusione della plastica "usa e getta" nel servizio di ristorazione scolastica del territorio comunale; e con la realizzazione di "cassette dell'acqua pubblica" e di distributori di saponi;
- che l'Amministrazione del Comune di Coriano, si prefigge come obiettivo primario quello di salvaguardare l'ecosistema e quello di orientare e sensibilizzare le giovani generazioni e la comunità tutta verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

RITENUTO di dover individuare misure immediate e concrete, ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000,

VISTO D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO la Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 82-2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e.s.m.i.;

RITENUTO necessario provvedere in adeguamento alle disposizioni comunitarie e del Parlamento Europeo, tenuto conto integralmente di quanto indicato in premessa

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- *è consentito l'utilizzo shoppers solo in materiale compostabile e biodegradabile;*
- *gli esercenti attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, e di distributori automatici sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale biodegradabile e compostabile;*
- *gli organizzatori e gli incaricati preposti alla somministrazione di alimenti e bevande, di eventi, di feste pubbliche, di manifestazioni temporanee, di sagre, di spettacoli, di cene conviviali, e le associazioni, sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire al pubblico ed ai relativi soci, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso in materiale biodegradabile e compostabile;*

DISPONE

1. **che la presente Ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte e consentire il necessario approvvigionamento, a partire dal giorno 01/01/2020.**
2. di demandare alla segreteria generale la redazione di avviso pubblico in plance;
3. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale sia nella sezione news, che nella sezione: "Uffici e Servizi" – Area Servizio Urbanistica ed Edilizia – Servizio Ambiente e Servizio Suap – Attività produttive Economiche – Manifestazioni Temporanee";
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Questura di Rimini, alla Prefettura di Rimini, al Comando Compagnia Carabinieri ed al Comando Gruppo Guardia di Finanza ed al Corpo

Intercomunale di Polizia Municipale; all'Arpa, all'Ausl della Romagna, alle Associazioni di Categoria a tutela dei soggetti interessati dalla presente ordinanza;

5. Di prevedere le seguenti sanzioni: ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00(venticinque/00)ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore, e fatto salva la normativa nazionale, regionale e comunitaria; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981.
6. Di informare che avverso il provvedimento finale è possibile ricorrere al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento dello stesso, decorrenti dalla notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all'albo pretorio on line. Si rammenta che i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi della L. n. 228/2012.

IL SINDACO
Domenica Spinelli

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).